



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 208/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30682 del registro di segreteria, proposto dal sig.
Simone Domenico (C.F. SMNDNC67S28I394B - rappresentato e difeso
dall'Avv. Isabella Rago (c.f. RGASLL71M46G535I – pec
ragoisabella@ordineavvocatipc.it) d'intesa con l'Avv. Stabilito Gualtiero
Ferrari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, alla
Via Sant'Eufemia, 30

contro

Ministero della Difesa- Direzione generale della previdenza militare e della
leva, rappresentata e difesa dal Direttore generale p.t. Antonella Isola

Per l'accertamento

della dipendenza da causa di servizio per l'infermità *“osteofitosi del rachide
cervicale con discopatie multiple”* e *“discopatie L4 S1 con sofferenza
radicolare cronica lieve L5 bilaterale”* e *“retrolistesi di L5”* ai fini del
futuro riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio

VISTO il codice di giustizia contabile;

Udita, all'udienza del 17 dicembre 2024 l'avv. Rago per il ricorrente.

FATTO

	il ricorrente, 1° luogotenente dell'Esercito italiano in servizio presso il terzo	
	reggimento di sostegno aviazione dell'esercito "Aquila" in Orio al Serio	
	referiva di aver formulato due distinte istanze di riconoscimento di	
	dipendenza da causa di servizio per le infermità indicate in epigrafe che,	
	tuttavia venivano rigettate con decreto dell'8 gennaio 2024 in ossequio al	
	parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 24 maggio 2023	
	che richiamava due precedenti pareri.	
	Lamentava, quindi, la genericità del parere reso che aveva ritenuto non	
	sussistente alcun elemento concausale determinante allo sviluppo delle	
	patologie evidenziato, nell'attività di servizio del ricorrente.	
	Ha quindi censurato il pronunciamento del Comitato di verifica che non	
	avrebbe preso in considerazione nessun elemento posto alla sua attenzione	
	con particolare riferimento alle mansioni effettivamente svolte, alla durata ed	
	alle condizioni delle attività prestate nei vari reparti del corpo, evidenziando	
	i disagi subiti nel corso dell'attività di servizio,	
	Ha, quindi, elencato le diverse operazioni effettuata anche all'estero, in	
	Macedonia nel 1999, in Kosovo nel 2000 e nel 2003, in Bosnia Erzegovina	
	nel 2004, in Afghanistan nel 2005 a Lampedusa nel 2014 per le quali ha	
	ricevuto il plauso dei superiori oltre ad elogi ed encomi, sottolineandone le	
	difficoltà ed i disagi dovuti al pesante equipaggiamento da trasportare, alla	
	rigidità dei mesi invernali ed alla postura scorretta indotta dai percorsi	
	sterrati ed accidentati che era tenuto a percorrere.	
	Ha sottolineato, poi, che anche durante i servizi resi in patria, svolgeva turni	
	di reperibilità anche per 24 ore continuative anche in particolari condizioni	
	climatiche, a conforto, quindi, della sostenuta concausalità del servizio	
	2	

	prestato con le patologie riscontrate, fornendo quale prova di quanto	
	affermato il foglio matricolare, chiedendo, all'uopo una consulenza medica	
	volta ad accertare tali aspetti.	
	Si è costituito il Ministero della Difesa che, dopo aver eccepito il difetto di	
	giurisdizione ed invocato la legittimazione passiva del Comitato per la	
	verifica delle cause di servizio ha ritenuto non assolto l'onere della prova a	
	carico del ricorrente il cui assunto si baserebbe esclusivamente su	
	presunzioni, ponendo in rilievo le conclusioni cui è giunto il C.V.C.S. che	
	avrebbe ritenuto, a seguito di un'attenta analisi dei fatti, non dipendenti da	
	fatti di servizio le diagnosticate infermità, non essendo sufficiente richiamare	
	i generici disagi fisici o logistici delle attività prestate.	
	Ha, quindi evidenziato che le infermità lamentate, riguardando i livelli	
	articolari, sarebbero dovute all'usura conseguente al progredire dell'età,	
	senza alcuna incidenza, neanche sotto il profilo concausale, dell'attività	
	prestata.	
	Ha insistito, quindi, per il rigetto del ricorso in via principale ovvero, in via	
	subordinata, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del	
	Comitato di verifica per le cause di servizio, l'inammissibilità dello stesso	
	per difetto di giurisdizione	
	Prima della fissata udienza, il ricorrente ha presentato ulteriore memoria con	
	la quale ha ribadito i fatti esposti in ricorso, producendo, a comprova di	
	quanto affermato anche gli elogi ed i rapporti informativi del ricorrente.	
	All'udienza del 17 dicembre 2024, assente il Ministero della Difesa, la difesa	
	del ricorrente ha insistito come da verbale d'udienza.	
	Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza.	

	DIRITTO	
	Si ritiene di prescindere dalla valutazione delle preliminari eccezioni in rito	
	proposte dall'amministrazione resistente in quanto il ricorso è	
	manifestamente infondato.	
	Infatti, il diniego dell'amministrazione, oggetto di ricorso è fondato sul	
	parere del Comitato di Verifica che si ritiene sia stato effettuato previa	
	valutazione di tutti gli elementi risultanti agli atti, giungendo ad articolate e	
	ben motivate conclusioni che di seguito, per comodità espositiva si	
	trascrivono: <i>"l'infermità DISCOPATIE L4 S1 CON SOFFERENZA</i>	
	<i>RADICOLARE CRONICA LIEVE L5 BILATERALE NON PUÒ</i>	
	<i>RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO trattandosi di</i>	
	<i>infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle</i>	
	<i>articolazioni intervertebrali con usura dei dischi cartilaginei e protrusione</i>	
	<i>dell'anulus fibroso dovuto a lassità delle strutture capsulo-legamentose, da</i>	
	<i>considerarsi di natura prevalentemente endogena, sintomo della para-</i>	
	<i>fisiologica involuzione delle strutture articolari, talvolta precoce, ma nel</i>	
	<i>caso in esame pienamente compatibile con l'età dell'interessato (classe</i>	
	<i>1967) poiché di comune riscontro dopo la 4[^]-5[^] decade di vita. Invero, su</i>	
	<i>tale condizione, possono influire fattori concausali di natura traumatica o</i>	
	<i>microtraumatica legati a peculiari attività lavorative caratterizzate da</i>	
	<i>costante ed elevato impegno fisico che, nel caso di specie, dalla</i>	
	<i>documentazione agli atti, non risultano continuativamente e stabilmente</i>	
	<i>riscontrabili nell'attività lavorativa dell'interessato, svolta pressoché</i>	
	<i>esclusivamente in ambito interno d'ufficio con mansioni burocratiche e</i>	
	<i>logistico-amministrative. Nessuna influenza ha, peraltro, nell'eziopatogenesi</i>	
	4	

e nella successiva evoluzione dell'infermità, l'esposizione occasionale e saltuaria a fattori climatici e/o perfrigeranti, responsabili solo dell'eventuale acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non già della patologia in esame. A conferma di ciò non risultano in atti elementi documentali indicativi per il riconoscimento ai sensi di Legge (ex artt. 242 e 243 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) di un rischio professionale artrogeno per le mansioni espletate dal dipendente con conseguente iscrizione di quest'ultimo nel registro dei soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria. Infine, non risultano in anamnesi o sono invocate in istanza ovvero evidenziate dall'Amministrazione altre patologie, già giudicate dipendenti dal servizio, che col tempo possano aver influito patogeneticamente, ancorché in via derivata, sull'insorgenza e/o sull'evoluzione peggiorativa dell'infermità in diagnosi. In particolare, un possibile ruolo nella patogenesi dell'infermità può essere attribuito alla "Retrolistesi di L5" che, come già evidenziato nella presente adunanza, non è correlabile al servizio in quanto di natura malformativa congenita o, comunque, non attribuibile a fattori lavorativi. Pertanto, il servizio prestato non può aver validamente influito sull'insorgenza e/o sul decorso dell'infermità di specie, neppure alla stregua di concausa efficiente e determinante, in quanto non caratterizzato da fattori patogenetici in grado di prevalere, sul piano quali-quantitativo e dell'efficacia eziologica, cioè per tipologia, intensità e durata, sulle condizioni meiotragiche endogeno-costituzionali od esogene extra-lavorative dell'interessato;

- che l'infermità "RETROLISTESI DI L5" NON PUÒ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO in quanto trattasi dello

	<i>scivolamento all'indietro di una vertebra che può essere di natura primitiva</i>	
	<i>congenita oppure conseguire a validi traumi locali agenti in senso postero-</i>	
	<i>anteriore, ovvero, in soggetti costituzionalmente predisposti, a microtraumi</i>	
	<i>ripetuti in attività caratterizzate da elevato impegno della colonna lombare,</i>	
	<i>in particolare attività sportive agonistiche quali: tuffi; golf; ginnastica</i>	
	<i>artistica; sollevamento pesi; pugilato; arti marziali; etc.. Pertanto, nel caso</i>	
	<i>di specie, in assenza di eventi traumatici lombari, efficaci e comprovati</i>	
	<i>come riconducibili al servizio, nonché dei predetti fattori di rischio,</i>	
	<i>l'affezione deve ritenersi primitiva ovvero contratta per cause estranee</i>	
	<i>all'attività lavorativa svolta, non essendo quest'ultima caratterizzata da</i>	
	<i>fattori patogeni in grado, per intensità e perduranza, di prevalere</i>	
	<i>efficacemente, quali concause efficienti e determinanti, sulle condizioni</i>	
	<i>meiopragiche endogene e/o esogene extra-lavorative del soggetto;”.</i>	
	Ritiene questo Giudice che trattasi di considerazioni adeguatamente	
	motivate, basate fra l’altro, su un’attentissima valutazione delle attività	
	prestate dal ricorrente. Gli elementi forniti in giudizio (foglio matricolare ed	
	encomi) appaiono già attentamente valutati e vagliati dall’organo medico e	
	non forniscono alcun particolare elemento idoneo a far ritenere che	
	l’infermità lamentata sia stata causata o concausata in maniera determinante	
	dal servizio prestato.	
	Conformemente a quanto sostenuto dall’amministrazione resistente questo	
	Giudice ritiene non affatto assolto l’onere probatorio in capo al ricorrente	
	che si è limitato ad indicare genericamente le attività svolte senza in alcun	
	modo argomentare, in maniera compiuta in ordine alle ragioni specifiche per	
	le quali la patologia in questione fosse da ascrivere a causa di servizio,	
	6	

	indicando sommariamente le attività prestate e richiamando, altrettanto	
	genericamente, condizioni climatiche e disagi che, invero, sono chiaramente	
	legati al normale servizio prestato, senza alcuna ulteriore valutazione anche	
	medico legale in ordine a particolari eventi che possano aver influito, sotto il	
	profilo concausale, sulle condizioni del ricorrente.	
	Invero anche gli encomi successivamente presentati nulla dicono in ordine a	
	particolari eventi traumatici subiti dal ricorrente durante l'onorata carriera	
	prestata.	
	In definitiva, i documenti prodotti in giudizio non forniscono alcun elemento	
	medico legale utile idoneo a sorreggere le diverse ragioni di parte attrice,	
	non essendo evidenziate quali particolari condizioni microclimatiche e	
	particolarmente disagiate il ricorrente abbia dovuto affrontare, rispetto a	
	quelle connesse all'ordinario espletamento dei servizi prestati.	
	In conclusione va data continuità al principio secondo il quale <i>“Né la</i>	
	<i>carezza dell'impianto probatorio potrebbe essere compensata tramite</i>	
	<i>consulenza tecnica d'ufficio, stante il principio della domanda e di</i>	
	<i>disponibilità delle fonti di prova. La C.T.U. è, infatti, non è una prova vera e</i>	
	<i>propria (cfr. Cass. n. 996/1999), bensì un mezzo istruttorio, nonché uno</i>	
	<i>strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (Cass. n.</i>	
	<i>3351/1987). Come già rilevato anche dalla giurisprudenza di questa corte</i>	
	<i>(Sez. Giur. Calabria, n. 14/2022), la C.T.U. non può essere utilizzata per</i>	
	<i>esonerare la parte dal fornire la prova di quei fatti che, in base ai principi</i>	
	<i>che regolano l'onere della prova, deve dimostrare il soggetto che fa valere</i>	
	<i>la pretesa (cfr., altresì, Cass., n. 4755/1999).”</i> (Corte dei conti, Sez.	
	Giurisdiz. Liguria, 11 marzo 2022, n.30).	
	7	

	Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.	
	Si decreta, infine, ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. n. 196/2003 che, in caso di	
	diffusione, siano omessi le generalità e altri dati identificativi del ricorrente.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso	
	Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del	
	Ministero della Difesa che liquida in € 500,00 (cinquecento/00)	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	PUBBLICATA IL 30/12/2024	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Federica Dainotti	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	In esecuzione del provvedimento del Giudice monocratico, ai sensi dell’art.	
	52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere generalità e altri	
	dati identificativi di parte ricorrente.	
	IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA	
	Dott.ssa Federica Dainotti	
	Firmato digitalmente	
	8	